



CITTA' DI MOLFETTA

CODICE POSTALE 70056 – FAX 0803342077
e-mail: polizia.municipale@cert.comune.molfetta.ba.it

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ufficio: Segr. Comando

Prot. n. 45709, Allegati _____

Molfetta, li 2 SET. 2016

OGGETTO: Ordinanza antibivacco finalizzata alla tutela delle aree pubbliche da attività e comportamenti degenerativi, lesivi del bene della Sicurezza Urbana, in occasione della Festa Patronale nei giorni 7 – 8 – 9 settembre 2016.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. *“Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”*;

nei giorni 7 – 8- 9 Settembre 2016 la Città di Molfetta è interessata dallo svolgimento della Festa Patronale in onore della Vergine Santissima Madonna dei Martiri;

per la realizzazione di tale evento, che richiama numerosi visitatori e fedeli provenienti da paesi limitrofi, il Comitato Feste Patronali, unitamente all'Ufficio Commercio del Comune di Molfetta, predispose la realizzazione del mercato di merci varie lungo il percorso interessato dalla Festa e, segnatamente in P.zza Garibaldi, Via Dante Banchina San Domenico;

alle attività commerciali anzi dette prendono parte anche ambulanti, provenienti da tutta Italia e da altri Paesi, i quali vendono la propria merce sugli spazi a loro assegnati;

negli anni precedenti si sono verificati disagi per lo stazionamento di persone e cose nelle vie centrali, specie nelle ore notturne, al fine del mantenimento della posizione da occupare arrivando a forme di bivacco sulla pubblica via, altresì, ponendo in essere comportamenti inurbani che pregiudicano l'igiene pubblica e il decoro urbano;

Considerato che il D.M. 5 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2008, n. 186, prevede che la Pubblica Amministrazione può intervenire per prevenire e contrastare atti e comportamenti che di per se non configurano ipotesi di reato ma che, comunque, sono tali da compromettere la vivibilità della Comunità;

Rilevato che sulla base dell'esperienza degli anni precedenti, l'attività di eventuale bivacco e pernottamento all'aperto potrebbe manifestarsi soprattutto lungo la dorsale di Corso Umberto, Piazza Garibaldi, Via Dante, Città Vecchia, Via San Domenico, Piazzetta Giovine;

Ritenuto indispensabile adottare uno strumento efficace ed idoneo, sia sotto il profilo preventivo che di contrasto, per vietare nei predetti siti e nelle loro immediate adiacenze il bivacco ed il pernottamento, cui sono ascrivibili gli effetti e le conseguenze pregiudizievoli all'igiene pubblica ed al decoro urbano, che rappresentano il vulnus per la sicurezza urbana e,

quindi cause che determinano le condizioni per poter intervenire direttamente nei confronti dei responsabili delle attività di cui sopra;

Dato atto che il presente provvedimento, esecutivo dalla data del 07.09.2016, riveste efficacia fino al perdurare degli eventi che hanno dato luogo alla sua emissione e, comunque, non oltre il 09.09.2016;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.M. 5 Agosto 2008;

Viata la Legge n. 689/1981 e s.m.i.

ORDINA

Per le motivazioni illustrate in premessa, con decorrenza dalla data del 07.09.2016, fino al perdurare degli eventi che hanno dato luogo alla sua emissione e, comunque, non oltre il 09.09.2016;

1. E' fatto divieto di bivaccare e pernottare nell'area compresa tra C.so Umberto, Piazza Garibaldi, Via Dante, Centro Antico, Via San Domenico, Piazzetta Giovine;
2. Ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sotto il profilo penale o amministrativo, la violazione della presente ordinanza comporta, nei confronti dei soggetti responsabili, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 con pagamento in misura ridotta pari a Euro 50,00;
3. Qualora, a seguito della violazione alla presente ordinanza, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o rimuovere opere o occupazioni abusive e mezzo cartoni, materassi, coperte ecc. , l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito web del Comune di Molfetta Albo Pretorio e trasmessa agli organi di informazione.

L'inoltro del presente provvedimento al Prefetto di Bari.

Il Comando di Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricati, ciascuno per quanto di propria competenza, della esecuzione del presente provvedimento che viene notificato:

- Al Locale Comando Stazione carabinieri;
- Alla Tenenza della Guardia di Finanza;
- Al Distaccamento Vigile del Fuoco di Molfetta;
- Al Servizio Igiene Pubblica
- Al SER Molfetta- Servizio 118;
- All'URP;
- Agli Organi di Stampa Locale

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, Responsabile del procedimento è il Dott. M. Giuseppe Gadaleta, Comandante della Polizia Locale di Molfetta.



COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mauro Passerotti